

# Privacy, il consenso per Didattica a distanza: sfatiamo un mito

 [orizzontescuola.it/privacy-il-consenso-per-didattica-a-distanza-sfatiamo-un-mito/](https://orizzontescuola.it/privacy-il-consenso-per-didattica-a-distanza-sfatiamo-un-mito/)

March 14,  
2020

Pubblichiamo il punto di vista di Marco Mancarella e Graziano Garrisi\* sul consenso da parte dei genitori per la didattica a distanza.

## Il Consenso per DAD e FAD: sfatiamo un mito

di Marco Mancarella, Graziano Garrisi\* – Nelle condizioni di emergenza in cui ci troviamo le Scuole sono sempre più sottoposte ad uno “stress burocratico”, anche per la gestione a norma privacy dei nuovi processi in atto. Uno di questi è l’attivazione, per la prima volta per molte Scuole, della DAD e FAD.

Il presente articolo ha quindi la finalità di alleggerire il carico di processi interni all’ente per la gestione (inutile) di consensi di genitori o studenti maggiorenni ai fini dell’attivazione dei servizi DAD e FAD. Non si può che condividere, sul punto, quanto già espresso dalla esperta e competente dott.ssa Chiara Delaini:

*“Per la gestione delle attività di Didattica a Distanza (DAD) e Formazione a Distanza (FAD) è certamente necessario rispettare il Codice dell’Amministrazione Digitale, le collegate circolari AgID ed il GDPR, ma **questo non richiede ulteriori sforzi burocratici** rispetto all’impegno che già è profuso per mettersi in condizione di erogare le attività formative a distanza.*

*Provo a spiegarvi con facilità come DAD e FAD si possano dire “conformi”:*

1. Gli **strumenti** utilizzati per la gestione di DAD e FAD devono essere **qualificati AgID**. [si vedano le Circolari 2 e 3 del 2018 – Agid e l’elenco dei servizi cloud abilitati, disponibile su <https://cloud.italia.it/it/qualificazioni/>]
2. I **trattamenti di dati personali** effettuati **per l’erogazione delle attività di DAD e FAD** sono effettuati in **esecuzione degli obblighi di legge** emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR per consentire alla scuola di svolgere i propri **compiti nell’interesse pubblico rilevante**.
3. Gli Istituti Scolastici devono **regolamentare l’utilizzo degli strumenti** da parte dei **docenti** e le possibilità conferite agli **alunni** e **informarne gli stessi**.

*Facendo in particolare riferimento ad alcuni interventi pubblicati recentemente su testate web, mi preme chiarire che **non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei genitori** per la fruizione delle classi virtuali.”*

Si rinvia per un approfondimento al link dell’articolo di Chiara Delaini, come su riportato.

**\*Prof. Avv. Marco MANCARELLA** – Professore di Informatica giuridica presso UniSalento. Avvocato esperto in Diritto delle nuove tecnologie e privacy. Direttore dell'Osservatorio Mediterraneo sulla Cultura Digitale – MODiCT. Componente del Consiglio Scientifico di @LawLab presso la LUISS – Guido Carli di Roma. Componente del Direttivo ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica). Consulente di I livello del FORMEZ – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Amministratore Unico di LiquidLaw s.r.l. – Azienda spinoff UniSalento ([www.liquidlaw.it](http://www.liquidlaw.it)) e componente del tavolo di confronto con il Gruppo di lavoro AGID per le nuove Regole tecniche/Linee guida del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Avv. Graziano Garrisi** – Privacy Consultant e Responsabile della Protezione dei Dati. Responsabile Gruppo di ricerca «Privacy e Data Protection» dell'Osservatorio Mediterraneo sulla Cultura Digitale – MODiCT di UniSalento. Cultore della materia Informatica giuridica. Socio fondatore dell'azienda spin-off di UniSalento LiquidLaw s.r.l.